



Bolzano, 27/09/2016

Al Nucleo di accoglienza

Alle associazioni Caritas e Volontarius

Al SIS - Servizio Integrazione Sociale

via e-mail

### **Accoglienza temporanea di persone appartenenti a categorie "vulnerabili"**

A seguito delle attuali dinamiche migratorie ed in particolare di quanto recentemente verificato nell'ambito dell'accoglienza temporanea di persone cd. "vulnerabili" in strutture alberghiere, si forniscono di seguito una serie di direttive relative all'accoglienza di tali persone, che fanno seguito anche ad apposite indicazioni della Giunta provinciale.

Con effetto dalla data odierna e fino alla complessiva rielaborazione del documento "Protocollo accoglienza profughi" (Circolare 1/2015), non trova più applicazione quanto previsto dalla Circolare 1/2015 ed in contrasto con le direttive di seguito fornite, che quindi sostituiscono/integrano quanto previsto dalla Circolare 1/2015 in merito a tali punti.

I soggetti partecipanti al sistema di accoglienza sono tenuti ad atternersi ai punti di seguito elencati. Questi punti sono da considerarsi cumulativi, nel senso che devono essere tutti cumulativamente considerati e rispettati ai fini di una proposta di accoglienza.

1) Sono escluse dall'accoglienza temporanea quali soggetti „vulnerabili“ le persone che risultano essere state presenti in altri stati europei, o in altri stati esteri anche non europei nei quali era presente la possibilità di chiedervi asilo, nonché le persone per le quali sia riscontrabile una presenza anche temporanea (non il mero transito) in altre regioni italiane.

Questo perchè tali persone in ragione della normativa vigente avrebbero potuto/dovuto esercitare il diritto alla richiesta di protezione internazionale in tali stati/regioni, mentre il fatto di esercitarlo solamente ora configura una ipotesi di scelta mirata della destinazione, non contemplata dall'attuale normativa.

L'ipotesi principale di accoglienza temporanea per soggetti "vulnerabili" resta quindi primariamente quella di un transito all'interno del territorio nazionale, accompagnato da una impossibilità di proseguire a seguito di misure di polizia oggettivamente riscontrabili e verificabili.

Nella situazione prevista da questo punto un collocamento è possibile soltanto in presenza di gravi motivi che lo rendano assolutamente necessario (p.es. pericolo di danni alla salute) e per un periodo massimo di 3 giorni.

Quanto previsto da questo punto andrà adeguatamente illustrato e motivato nella proposta di accoglienza temporanea.

2) Nel caso di famiglie o genitori singoli la possibilità di accoglienza è data in presenza di bambini di età inferiore a 14 anni. Gli eventuali componenti maschi adulti (maggiorescenti) del nucleo familiare sono esclusi dalla possibilità di accoglienza temporanea, tranne nel caso si tratti dell'unico componente adulto del nucleo.

Per le altre situazioni di vulnerabilità previste dalla normativa (p.es. donne in gravidanza) i requisiti per lo status di soggetto vulnerabile andranno adeguatamente verificati e documentati nella proposta di accoglienza.

3) Sono esclusi dall'accoglienza temporanea (o più probabilmente dalla proroga dell'accoglienza



temporanea) quanti non formalizzassero la richiesta di protezione internazionale nei termini indicati. Le persone vanno in ogni caso adeguatamente informate, già in sede di primo colloquio, rispetto alla conseguenze della formalizzazione della richiesta di asilo, che non implica né comporta un diritto all'ulteriore accoglienza (vedi di seguito).

4) Sono escluse dall'accoglienza temporanea le persone che ricadono nella possibilità di „relocation“ europea, qualora non esercitino tale possibilità.

La proposta di accoglienza da parte del Nucleo di accoglienza va formalizzata in forma di e-mail e trasmessa al SIS e alla Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Politiche sociali (dott. Luca Critelli e dott.ssa Brigitte Waldner).

La proposta deve esaurientemente illustrare la situazione e la proposta di accoglienza, inclusi tutti gli elementi sopra riportati.

La proposta è soggetta ad approvazione. In sede di prima collocazione si intende tacitamente approvata qualora non vi siano riscontri negativi o richieste di integrazione entro 24 ore dalla richiesta, da parte di SIS o Provincia.

Un collocamento prima della relativa autorizzazione è possibile soltanto in presenza di gravi motivi che lo rendano assolutamente necessario (p.es. pericolo di danni alla salute) e per il periodo strettamente necessario. Tali collocamenti sono soggetti a successiva conferma.

L'accoglienza di vulnerabili può essere proposta per un periodo massimo di 5 giorni la volta.

Il collocamento è soggetto alle abituali misure di verifica/conferma da parte dei servizi sociali competenti.

Una eventuale richiesta di proroga del collocamento deve confermare i motivi alla base della prima richiesta di accoglienza (o ulteriori motivi) e riportare i motivi che fanno ritenere assolutamente necessaria la proroga.

Le direttive sopra esposte si applicano anche nella valutazione della proroga di quanti sono già attualmente temporaneamente accolti.

Nel caso di collocamento in strutture di tipo ricettivo (alberghi, pensioni), questo ha sempre luogo in strutture di tipo “economico”, valutando la disponibilità secondo criteri di convenienza economica.

Le persone “vulnerabili” andranno già in fase di primo contattato adeguatamente informate sulla loro situazione e andrà loro trasmesso un quadro realistico delle reali possibilità di accoglienza, che come noto non prevede allo stato attuale un diritto all'accoglienza al di fuori di quanti sono formalmente assegnati alla Provincia nell'ambito delle assegnazioni statali.

Ciò vale naturalmente a maggior ragione per i soggetti non vulnerabili, per i quali non sono previste in nessun modo nuove collocazioni – neanche temporanee – al di fuori delle assegnazioni statali.

Chiedendo a tutti i soggetti partecipanti al sistema di accoglienza di attenersi strettamente a queste indicazioni, si tiene a ribadire che esse sono dovute esclusivamente alla doverosa necessità di garantire un rispetto di quelli che sono i principi cardine che regolano attualmente il sistema di accoglienza (obbligo di presentare domanda presso la prima destinazione “sicura”, divieto di “scelta mirata” della destinazione, assenza di un diritto soggettivo ad essere accolti al di fuori delle regole di un sistema nazionale di accoglienza), nonché di evitare strumentalizzazioni rispetto a quelle che sono le regole e le possibilità offerte.

Cordiali saluti

Il Direttore di Ripartizione  
dott. Luca Critelli  
(sottoscritto con firma digitale)